

## **CODICE DI PROCEDURA CIVILE.**

## Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo III - Della copia e della collazione di atti pubblici

## Art. 745 Rifiuto o ritardo nel rilascio

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

www.lexscripta.it